Sindacato
Fedir Sanità
Federazione Dirigenti e Direttivi della Sanità
Segreteria Nazionale

Roma, 5/9/2014

PROPOSTA DI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE ***N° 1577***
SULLA RIORGANIZZAZIONE DELLA P.A.

Art. 10.
(Dirigenza pubblica)
Comma 1 punto b) punto 2) :

Testo DL 1577

2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali;
attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale;

Proposta di emendamento

2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali;
attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza **a tempo indeterminato** ~~amministrativa~~ **dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo** del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza ~~medica~~ **sanitaria** ~~e della dirigenza tecnica~~ del Servizio sanitario nazionale; **composizione delle aree di contrattazione collettiva con riferimento al personale incluso o escluso dal ruolo della dirigenza regionale.**

Razionale

Per come scritta la norma non è aderente alla realtà delle figure dirigenziali per come delineata dall'attuale normativa:
Infatti la dirigenza del Servizio Sanitario nazionale si distingue in 4 ruoli ben precisi:

- Il ruolo Sanitario (che comprende i profili professionali dei medici, veterinari, odontoiatri, psicologi, fisici, farmacisti, biologi e chimici) il cui status non è disciplinato dal dec. Leg.vo 165/2001 bensì dall'art. 15 dec. Leg.vo 502/92
- Il ruolo Professionale (che comprende i profili degli avvocati, ingegneri ed architetti)
- Il ruolo Tecnico (che comprende i profili dei sociologi, statistici ed analisti)
- Il ruolo Amministrativo (che prevede il profilo dei dirigenti amministrativi).
  Lo status dei dirigenti dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo (in breve PTA) è per tutti disciplinato dal dec leg.vo 165/2001.
  Pertanto dal ruolo dei dirigenti regionali non è esaustivo escludere i medici e non anche le altre figure della dirigenza del ruolo sanitario mentre è riduttivo includere la sola dirigenza amministrativa non anche quella dei ruoli Professionale e Tecnico e la dizione usata (dirigenza tecnica) non si capisce a quali specifici profili professionali intenda riferirsi.

Inoltre mentre per la dirigenza delle regioni è chiara l'inclusione dei soli dirigenti di ruolo non così chiaro se la dirigenza del SSN che confluisce nel ruolo è solo quella "di ruolo" (più propriamente si dovrebbe parlare per tutti di dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato).
Infine occorre che i futuri CCNL della dirigenza delle Regioni e del SSN siano coerenti rispetto al personale che disciplinano e quindi che le aree di contrattazione siano ben distinte fra i dirigenti del ruolo e quelli esclusi dal ruolo.

Art. 10.
(Dirigenza pubblica)
Comma 1 punto e) :

Testo DL 1577

e) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni

differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;

Proposta di emendamento

e) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: ~~possibilità~~ **obbligo** di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione **pubblica, comparata ed analiticamente motivata** di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta **analiticamente motivata** da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;

Razionale

Considerato l'impianto della norma interamente volto alla valorizzzazione del merito e della valutazione non si capisce perché il conferimento dell'incarico dirigenziale è disciplinato come MERA POSSIBILITA'.
Il dirigente DEVE avere un incarico dirigenziale perché non si concepisce un dirigente qualificato come tale ma privo di funzioni dirigenziali.
In materia di scelta dell'incarico l'esperienza del passato ha dimostrato fortissima carenza nella motivazione rispetto alle scelte operate dagli amministratori il chè ha consentito enormi spazi per abusi e clientele nel caso di amministratore animato (come troppo spesso è avvenuto ed ancora avviene nonostante la nuova classe dirigtenziale al governo) da tutt'altro interesse che quello pubblico. La assoluta mancanza di riferimento in questo DDL ai paletti minimi della comparazione e della motivazione valutazione e scelta dei dirigenti può dar luogo ad ulteriori e poù gravi espisodi di abuso.

Art. 10.

(Dirigenza pubblica)
Comma 1 punto f) :

Testo DL 1577

f) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; regime di proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico; g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;

Proposta emendamento

f) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi e **riscontrati** per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; regime di **limitata** proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico; g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico **a seguito di consecutive gravi valutazioni annuali negative**: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità **per effetto delle suddette valutazion**i; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;

Razionale

Le ipotesi di declassamento e/o privazione delle funzioni dirigenziali sono già con il necessario equilibrio compiutamente regolamentate dall'attuale ordinamento giuridico e se non hanno funzionato appieno non è stato per mancanza di normazione ma per mancanza di adeguata applicazione.

Per come formulato, il DDL apre indiscriminatamente alla possibilità di privare (senza motivazione e senza elementi di oggettività) il dirigente delle sue funzioni dirigenziali così ponendo l'intera classe dirigenziale alla completa mercè dell'amministratrore pubblico. Una cosa è la condivisione della mission e degli obiettivi (quando sani ed onesti); altra cosa è l'assoggettamento incondizionato al potere di indirizzo politico/amministrativo. La norma per come formulata cancella totalmente la necessaria autonomia del dirigente preordinata alla corretta ed efficace azione di gestione che la legge demanda alla funzione della dirigenza pubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Travia

Fedir Sanità Federazione Dirigenti e Direttivi della Sanità
Segreteria Nazionale Via Conegliano, 13 | 00182 ROMA
Tel. 067005287 – Fax 77206355
www.fedirsanitasezsidas.it
fedirsanita@tiscali.it